



Emanato con Decreto Rettorale n. 623/AG del 23 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012

STATUTO DEL POLITECNICO DI MILANO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Missione istituzionale
- Art. 3 Valorizzazione delle persone
- Art. 4 Ricerca e formazione
- Art. 5 Autonomia
- Art. 6 Principi e modelli organizzativi
- Art. 7 Autonomia regolamentare
- Art. 8 Controllo e valutazione delle prestazioni

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

- Art. 9 Organi di Ateneo
- Art. 10 Rettore
- Art. 11 Senato accademico
- Art. 12 Consiglio di amministrazione
- Art. 13 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 14 Nucleo di valutazione
- Art. 15 Consiglio degli studenti
- Art. 16 Collegio di disciplina

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

- Art. 17 Modalità di organizzazione
- Art. 18 Direttore generale

Art. 19 Dirigenti amministrativi

TITOLO IV - DIPARTIMENTI, SCUOLE, POLI TERRITORIALI E ALTRE STRUTTURE

Art. 20 Dipartimento

Art. 21 Direttore di Dipartimento

Art. 22 Consiglio di Dipartimento

Art. 23 Giunta di Dipartimento

Art. 24 Scuola

Art. 25 Preside di Scuola

Art. 26 Giunta di Scuola

Art. 27 Commissione paritetica

Art. 28 Consiglio di Corso di studio

Art. 29 Polo territoriale

Art. 30 Scuola di Dottorato di ricerca

Art. 31 Scuole di specializzazione, Master, attività di formazione continua

Art. 32 Strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica

TITOLO V - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 33 Conferenza di Ateneo

Art. 34 Difensore degli studenti

Art. 35 Comitato unico di garanzia

Art. 36 Garante della trasparenza

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Incompatibilità

Art. 38 Entrata in funzione degli organi e decorrenza dei mandati

Art. 39 Revisione dello Statuto

Art. 40 Abrogazioni

Art. 41 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, si intende per:

- a) Politecnico, il Politecnico di Milano;
- b) Ateneo, il Politecnico di Milano;
- c) Ministro, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- d) Ministero, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- e) professori di prima fascia, i professori ordinari e straordinari;
- f) professori di seconda fascia, i professori associati e associati confermati;
- g) ricercatori, i ricercatori universitari, compresi i ricercatori non confermati e quelli a tempo determinato;
- h) docenti, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
- i) studenti, gli iscritti ai Corsi di studio e ai Corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Ateneo;
- j) dirigenti, i dirigenti di ruolo e gli incaricati di funzioni dirigenziali a tempo determinato;
- k) personale, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, assunto a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato;
- l) strutture, i Dipartimenti, le Scuole, i Poli territoriali, la Scuola di dottorato, le strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica, l'Amministrazione di Ateneo.

Art. 2 Missione istituzionale

1. Il Politecnico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2. Il Politecnico ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo

dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo.

3. Il Politecnico considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale. Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese.
4. Il Politecnico si propone di assicurare agli studenti una preparazione culturale e professionale all'altezza dei migliori standard internazionali.
5. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e della didattica è un obiettivo prioritario, che orienta i programmi dell'Ateneo e le scelte di gestione.
6. Il Politecnico promuove iniziative dirette a valorizzare le capacità degli studenti meritevoli e garantisce il diritto allo studio attraverso borse di studio, prestiti d'onore, servizi culturali e residenziali ed altri interventi di sostegno, anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.

Art. 3 Valorizzazione delle persone

1. La valorizzazione delle capacità professionali dei docenti e del personale dell'Ateneo è condizione imprescindibile affinché il Politecnico svolga nel modo più efficace la sua missione istituzionale.
2. Docenti, personale e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo in funzione dei rispettivi ruoli e responsabilità.
3. L'Ateneo riconosce la dignità di ogni persona nel lavoro e nello studio, garantendo parità di trattamento e promuove le iniziative volte a rimuovere le discriminazioni nella formazione, nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella progressione di carriera.
4. Docenti, personale e studenti partecipano attivamente, in modo diretto o tramite rappresentanze, alla formazione delle decisioni di interesse collettivo.
5. Il Politecnico promuove il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie di prevenzione per incrementarne la sicurezza e la qualità.

6. Il Politecnico promuove la formazione continua del personale per valorizzarne le professionalità e migliorare il livello qualitativo dei servizi resi. A tal fine il Politecnico definisce un piano formativo coerente con le esigenze delle singole strutture e gli obiettivi strategici e operativi dell'Ateneo.
7. Il Politecnico promuove la qualità della vita dei dipendenti con azioni dirette alla soluzione di problemi collegati al rapporto di lavoro e con il sostegno ai docenti, al personale in servizio e ai relativi nuclei familiari.
8. Il Politecnico tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione autentica dell'archivio, in formato cartaceo e digitale. Promuove altresì la conservazione e la valorizzazione dei prodotti di particolare interesse scientifico, tecnologico e culturale.

Art. 4 Ricerca e formazione

1. Il Politecnico tutela la libertà di ricerca e di insegnamento e stabilisce gli indirizzi didattici tramite i propri organi di governo.
2. Il Politecnico assicura il coordinamento tra programmi di ricerca e attività formative attraverso regole e procedure che garantiscano l'interazione tra Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio.
3. Il diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate utilizzando infrastrutture o mezzi finanziari del Politecnico, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto di terzi, è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto della normativa vigente.
4. I programmi formativi sono elaborati dalla comunità scientifica di riferimento, in base al ruolo e alle competenze, assicurando modalità adeguate di confronto e sinergia tra programmi affini, in accordo con gli indirizzi generali dell'Ateneo.
5. Il Politecnico adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo l'Ateneo si dota degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.

6. Il Politecnico valorizza il modello territoriale a rete, insediando nei Poli territoriali, attraverso le proprie Scuole e i propri Dipartimenti, attività di ricerca e di formazione di alta qualificazione, nonché di interesse per l'Ateneo e per i contesti locali.
7. Il Politecnico incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e organizzativi.
8. Il Codice etico di Ateneo individua i valori e le regole di condotta che guidano i comportamenti di docenti, studenti, dirigenti e personale.

Art. 5 Autonomia

1. Il Politecnico è dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste dal presente Statuto e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Politecnico utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, il Politecnico può:
 - a) intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze;
 - b) costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nell'ambito della ricerca, della didattica e di altre attività culturali;
 - c) istituire organismi per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici;
 - d) promuovere e partecipare a consorzi con altre università ed organizzazioni pubbliche e private;
 - e) costituire o partecipare a società per azioni, società a responsabilità limitata o ad altre forme associative di diritto privato con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di altre attività strumentali alla didattica

ed alla ricerca o comunque strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Nessun onere finanziario o obbligo di versamento ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli organi competenti in relazione alle attività di cui al comma 3 può essere assunto o gravare sull'Ateneo, anche nel caso in cui sia necessario procedere al ripiano di eventuali perdite.
5. Per lo svolgimento delle attività strumentali, di supporto alla didattica e alla ricerca ed al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, il Politecnico può avvalersi, in qualità di ente di riferimento, di una Fondazione universitaria di diritto privato partecipata da enti, associazioni e imprese. Con deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, il Politecnico può conferire a tale Fondazione attività e beni, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogative dell'Ateneo. La Fondazione è disciplinata da apposito statuto, le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Senato accademico.
6. Il Politecnico opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore.
7. Il Politecnico favorisce, anche mediante erogazioni di contributi finanziari previsti a bilancio, attività autogestite dal personale o dagli studenti nei settori del tempo libero e dello sport o aventi rilevanza culturale.
8. L'Ateneo sostiene l'Associazione laureati del Politecnico, che ha la finalità di mantenere i rapporti con gli ex allievi. Tramite l'Associazione laureati, il Politecnico favorisce iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali, promosse da associazioni, eventualmente composte da allievi, volte a sostenere le professionalità dell'Ateneo e a migliorarne le relazioni culturali e scientifiche.
9. Il Politecnico, nell'ambito di apposite convenzioni, favorisce gli scambi di docenti con altri Atenei italiani, pubblici e privati.

10. Al fine di incentivare la cooperazione internazionale, il Politecnico stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e studenti, anche attraverso interventi di natura economica.

Art. 6 Principi e modelli organizzativi

1. Il Politecnico si articola in Dipartimenti, Scuole e Poli territoriali.
2. Il modello istituzionale e organizzativo dell'Ateneo è finalizzato ad assicurare il corretto equilibrio tra i poteri, a garantire una dialettica costruttiva tra i diversi organi e ad assicurare un adeguato avvicendamento nelle posizioni di responsabilità.
3. Al fine di assicurare la democraticità, la trasparenza e la rappresentatività dei processi di governo, la responsabilità della guida dell'Ateneo, dei Dipartimenti e delle Scuole è affidata a membri eletti.
4. L'articolazione organizzativa e funzionale dell'Ateneo è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, da un lato, e attuazione e gestione amministrativa, dall'altro. Il Politecnico assicura la massima pubblicità e trasparenza delle proprie attività. Le scelte gestionali dell'Ateneo sono orientate al miglioramento dei servizi erogati e dei relativi processi.
5. Attraverso la gestione unitaria degli obiettivi didattici delle Scuole e dei progetti scientifici dei Dipartimenti, il Politecnico promuove la qualità della didattica e della ricerca.
6. Il Politecnico, nel distribuire le risorse, tiene conto dei risultati conseguiti in termini di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, nonché di efficienza nell'uso delle risorse precedentemente assegnate, attraverso criteri e parametri preventivamente definiti in sede di programmazione pluriennale. Una quota parte delle risorse è riservata ai programmi trasversali di didattica e di ricerca che coinvolgono più Scuole o Dipartimenti di Ateneo.
7. L'organizzazione dell'Amministrazione di Ateneo e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati. Le modalità di gestione delle strutture e la loro autonomia sono definite dal

Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7 Autonomia regolamentare

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie e sono emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'emanazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine diverso. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito.
3. Sono Regolamenti generali:
 - a) il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, che fissa le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, nonché le relative modalità di elezione;
 - b) il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e gli aspetti organizzativi ad essi comuni;
 - c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilità;
 - d) il Regolamento del Consiglio degli studenti, approvato dal Senato accademico;
 - e) gli altri regolamenti di Ateneo, adottati in attuazione della normativa vigente, per la disciplina di materie di interesse generale per l'Ateneo.

4. I regolamenti dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Poli territoriali, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, sono deliberati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto rettorale.

Art. 8 Controllo e valutazione delle prestazioni

1. Le prestazioni dell'Ateneo sono soggette a controllo e valutazione.
2. La valutazione dei programmi e dei risultati dell'Ateneo è effettuata con la partecipazione di soggetti esterni. Al termine delle procedure di valutazione, possono essere formulati indirizzi e suggerimenti alle diverse strutture per il miglioramento delle prestazioni.
3. Al fine di orientare le strategie dell'Ateneo di medio e lungo termine, sono oggetto di monitoraggio e analisi comparata le attività e i programmi di istituzioni di eccellenza a livello internazionale nella ricerca e nella didattica.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Art. 9 Organi di Ateneo

1. Il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione sono gli organi di governo dell'Ateneo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi, adottando gli atti conseguenti e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo interno di controllo della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Politecnico.
3. Il Nucleo di valutazione è l'organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
4. Il Direttore generale è l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.

5. Il Consiglio degli studenti è l'organo che svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo.
6. Il Collegio di disciplina è l'organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.

Art. 10 Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo, svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento della missione di Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e merito.
2. In particolare, il Rettore:
 - a) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
 - c) propone al Consiglio di amministrazione il Direttore generale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
 - d) designa i componenti esterni del Consiglio di amministrazione sulla base dei profili di competenza previsti dalla normativa vigente e degli eventuali requisiti aggiuntivi individuati dal Senato accademico;
 - e) esercita l'iniziativa nei procedimenti disciplinari relativi ai docenti e adotta provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
 - f) emana con decreto i regolamenti dell'Ateneo;
 - g) convoca e presiede il Senato accademico, coordinandone le attività;
 - h) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;
 - i) convoca e presiede le eventuali sedute congiunte di Senato accademico e Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;
 - l) indice la Conferenza di Ateneo;
 - m) cura l'osservanza dello Statuto e della normativa concernente l'ordinamento universitario.

3. Il Rettore esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi.
4. Il mandato del Rettore è di sei anni, non rinnovabile.
5. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia, anche in servizio presso altre università italiane, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione.
6. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi e nelle commissioni di Ateneo, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli studenti;
 - c) ai dirigenti e al personale, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al dodici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale.
7. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia, un Prorettore vicario, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
8. Il Rettore nomina, scegliendoli tra i docenti:
 - a) un Prorettore delegato di Ateneo;
 - b) un prorettore delegato di Polo per ogni Polo territoriale.
9. Al fine di favorire l'attuazione delle politiche di Ateneo, il Rettore può delegare a docenti lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.

Art. 11 Senato accademico

1. Il Senato accademico indirizza le attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo, anche proponendo le soluzioni per una ottimale gestione delle risorse.
2. In particolare, il Senato accademico elabora proposte e pareri obbligatori riguardo a:
 - a) il Piano di sviluppo triennale;
 - b) i bilanci di previsione annuali e pluriennali di Ateneo;

- c) i bilanci consuntivi di Ateneo;
 - d) l'istituzione, la modifica e la soppressione delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Poli territoriali ed i relativi progetti istitutivi;
 - e) l'istituzione, la modifica e la soppressione dei Corsi di studio;
 - f) il coordinamento e il raccordo tra Dipartimenti e Scuole, ivi compreso il calendario accademico e la programmazione e disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
 - g) l'istituzione di altre strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica;
 - h) il Direttore generale proposto dal Rettore.
3. Il Senato accademico approva:
- a) le richieste di afferenza dei docenti a Dipartimenti in caso di pareri discordanti fra gli organi preposti;
 - b) il Regolamento generale di Ateneo;
 - c) i nuovi ordinamenti didattici e le variazioni agli ordinamenti esistenti;
 - d) i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Poli territoriali in materia di didattica e di ricerca e il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
 - e) l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione di Master e delle Scuole di specializzazione.
4. Il Senato accademico individua i profili di competenza che caratterizzano i componenti esterni del Consiglio di amministrazione, in aggiunta rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
5. Il Senato accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa previsione normativa o statutaria.
6. Il Senato accademico, con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale e almeno un anno dalla precedente mozione.

7. Il Senato accademico decide, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del Codice etico che non siano di competenza del Collegio di disciplina.
8. Il Senato accademico, costituito con decreto del Rettore, ha un numero di componenti non superiore a trentacinque ed è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) un docente per ogni Dipartimento eletto dai docenti ad esso afferenti, rappresentante di Dipartimento; quattro docenti eletti a suffragio universale, rappresentanti di Ateneo. Almeno un terzo dell'insieme dei rappresentanti di Dipartimento e di Ateneo è costituito da Direttori di Dipartimento. Il numero dei rappresentanti di Dipartimento non può essere inferiore a tre e superiore a ventidue, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20 comma 10;
 - c) due rappresentanti eletti del personale;
 - d) un numero di rappresentanti eletti degli studenti pari a tre, se il numero dei rappresentanti di Dipartimento è inferiore a undici, a quattro se il numero di rappresentanti di Dipartimento è compreso tra undici e quindici, a cinque se il numero di rappresentanti di Dipartimento è compreso tra sedici e venti e a sei se il numero di rappresentanti di Dipartimento è superiore a venti.
9. I rappresentanti di Dipartimento sono eletti dai docenti del Dipartimento, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Possono candidarsi i docenti del Dipartimento; è candidato di diritto il Direttore di Dipartimento.
10. I rappresentanti di Ateneo sono eletti dai docenti, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Possono candidarsi i docenti dell'Ateneo, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento.
11. I rappresentanti del personale sono eletti dal personale dell'Ateneo, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Può candidarsi il personale dell'Ateneo a tempo indeterminato.
12. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
13. Il mandato dei componenti del Senato accademico è di tre anni, rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.

14. Alle sedute sono invitati a partecipare i Presidi delle Scuole e altri soggetti per discutere temi specifici secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
15. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
16. Prima della convocazione della seduta, può essere richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti da parte di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto oppure di almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce la programmazione di lungo periodo sulla base delle proposte e dei pareri del Senato accademico. Ha funzioni di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica, patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture alle quali lo Statuto attribuisce autonomia gestionale. In caso di dissenso, il Consiglio di amministrazione rinvia al Senato accademico le proposte, motivandone le ragioni.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio consuntivo e il piano di sviluppo triennale;
 - b) trasmette il bilancio di previsione annuale e triennale ed il bilancio consuntivo al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività dell'Ateneo;
 - d) delibera in merito alle proposte del Senato accademico, verificandone la compatibilità economica e finanziaria;
 - e) approva il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - f) determina i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate direttamente dai responsabili delle strutture dell'Ateneo;
 - g) delibera sui provvedimenti che comportano per l'Amministrazione di Ateneo effetti economici e finanziari superiori a quanto approvato in sede di bilancio di previsione e ne verifica la copertura;
 - h) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare;

- i) delibera in merito allo stato giuridico e al trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa statale e del contratto collettivo nazionale di lavoro e per quanto non di competenza dirigenziale;
 - j) stabilisce i criteri e l'ammontare delle indennità da attribuire al Rettore e ai Prorettori, ai Presidi delle Scuole, ai Direttori di Dipartimento, ai componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al Direttore generale vicario, a componenti di commissioni operative istituite nell'interesse dell'Ateneo, nonché ai componenti del Consiglio stesso, rendendoli pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - k) approva i contratti e le convenzioni che, in relazione alla materia o alle clausole contrattuali o all'eccedenza rispetto ai limiti di spesa stabiliti dal Consiglio stesso, non possono essere stipulati dai responsabili delle strutture di Ateneo;
 - l) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme;
 - m) conferisce l'incarico di Direttore generale;
 - n) esercita la competenza disciplinare relativamente ai docenti, in conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina;
 - o) approva le proposte di chiamata dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti
3. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, ha un numero di componenti pari a undici ed è composto da:
- a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) due rappresentanti eletti degli studenti;
 - c) tre componenti, scelti dal Rettore nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi definiti dal Senato accademico ai sensi dell'art. 11, comma 4, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

- d) quattro componenti scelti dai docenti dell'Ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello;
 - e) un componente scelto dal personale dell'Ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello.
4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa previsione normativa o statutaria.
 5. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione è di tre anni rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.
 6. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale con funzioni di segretario, il Prorettore delegato di Ateneo, i Revisori dei conti, nonché il Direttore generale vicario.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Politecnico.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. In particolare, il Collegio:
 - a) redige una relazione sul bilancio preventivo e la relazione illustrativa sul rendiconto consuntivo;
 - b) effettua verifiche di cassa;
 - c) procede alla verifica della correttezza di atti amministrativi dell'Amministrazione di Ateneo e delle strutture dotate di autonomia gestionale.
4. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili

e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti sono iscritti al Registro dei revisori contabili.

5. I componenti del Collegio sono nominati dal Rettore. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 14 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione assicura la valutazione interna dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta dall'Ateneo.
2. In particolare, il Nucleo verifica:
 - a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche delle Scuole;
 - b) la qualità, l'intensità, la continuità dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
 - c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - d) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
 - e) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da sei membri di cui:
 - a) tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione esterni all'Ateneo;
 - b) due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione interni all'Ateneo;
 - c) uno studente individuato dal Consiglio degli Studenti fra i rappresentanti eletti.I componenti sono nominati dal Rettore e il loro mandato coincide con il mandato rettorale.
4. Il Nucleo opera in piena autonomia e risponde al Rettore dell'attività svolta.
5. Il Nucleo di valutazione accede ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti ed assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e sue successive modificazioni.

Art. 15 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo su temi in discussione in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
 - a) può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
 - b) fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
 - c) esprime parere sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni dei contributi da parte degli studenti e sull'erogazione di borse e sussidi agli studenti;
 - d) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
 - e) esprime parere in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attività di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;
 - f) propone iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.
3. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione tengono conto delle proposte e dei pareri del Consiglio degli studenti e motivano le decisioni difformi. Tali organi possono procedere qualora i pareri non vengano resi entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni paritetiche. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio degli studenti è di due anni.
6. All'interno del Consiglio degli studenti è costituita una Giunta, composta dal Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione. Il Consiglio, con maggioranza qualificata, può delegare alla Giunta specifici compiti.

7. Il Presidente ha accesso, per quanto di competenza, ai documenti che formano oggetto delle decisioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali.

Art. 16 Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti ed opera secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno Presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, in regime di tempo pieno. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
4. Il Collegio esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati su proposta del Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 17 Modalità di organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica del Politecnico è disciplinata dal presente titolo e da regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti.
2. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti, e direzione amministrativa, alla quale compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono responsabili della direzione politica. Il Direttore generale è responsabile della direzione amministrativa.
4. Tutte le strutture di Ateneo applicano le regole e le modalità di gestione stabilite dal Direttore generale e si avvalgono del personale nel rispetto di principi e criteri condivisi con il Direttore generale.

Art. 18 Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale di Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa di Ateneo.
2. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi responsabili della direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. In particolare, il Direttore generale:
 - a) svolge l'attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dell'Ateneo, ed esercita il potere disciplinare;
 - b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;
 - c) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
 - d) predispose il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
 - e) può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo il Direttore generale è dotato di autonomi poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. L'incarico di Direttore generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ai sensi

della normativa vigente. L'incarico può essere motivatamente revocato prima della naturale scadenza.

6. Il Direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento, assenza e cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 19 Dirigenti amministrativi

1. I dirigenti assicurano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.
3. Il Politecnico può conferire ad esperti di provata competenza incarichi dirigenziali individuali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

TITOLO IV - DIPARTIMENTI, SCUOLE, POLI TERRITORIALI E ALTRE STRUTTURE

Art. 20 Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura di Ateneo in cui si valorizzano e coordinano le risorse umane per le attività di ricerca e didattica. Il Dipartimento è responsabile delle attività di ricerca in settori tra loro coerenti per contenuti e metodi o per obiettivi, nonché dello sviluppo delle competenze per le corrispondenti attività didattiche.
2. Il Dipartimento è istituito sulla base di un progetto scientifico e culturale autonomo. La proposta di istituzione è avanzata da un gruppo di docenti. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione che approva il progetto, previo parere del Senato accademico.
3. Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente.

4. Il Dipartimento supporta il Senato accademico nell'elaborazione del Piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.
5. Il Dipartimento svolge attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di trasferimento tecnologico, prova e certificazione.
6. Ogni docente afferisce ad un solo Dipartimento. Il Regolamento generale di Ateneo determina le modalità concernenti le variazioni di afferenza richieste dai docenti.
7. Il Dipartimento ha un numero di afferenti almeno pari al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Se il numero di afferenti scende al di sotto del minimo, ai fini del mantenimento della struttura, il Dipartimento presenta un piano annuale di adeguamento al Senato accademico, che esprime parere in merito. La struttura è sciolta se il piano non è approvato o rispettato entro un anno dalla sua approvazione.
8. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
9. Il Dipartimento si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Direttore di Dipartimento, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.
10. Il numero dei Dipartimenti non può essere inferiore a tre e superiore a ventidue.

Art. 21 Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo. Promuove le attività del Dipartimento e cura l'osservanza della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, dando esecuzione alle relative delibere;
 - b) vigila sulle attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento e verifica l'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;

- c) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e sottoscrive le convenzioni e i contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato accademico e in conformità con le disposizioni del Consiglio di amministrazione, secondo le procedure previste nell'ambito del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) approva gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
 - e) è responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'organizzazione e gestione del Dipartimento, nonché della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali;
 - f) individua, in accordo con il Direttore generale, un'adeguata organizzazione interna del Dipartimento finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi, sentito il Consiglio di Dipartimento;
 - g) formula le richieste di finanziamento da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - h) è consegnatario di tutti i beni a disposizione del Dipartimento.
3. Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.
 4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, appartenenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.
 5. Il mandato del Direttore è di tre anni, rinnovabile una volta.
 6. Il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.

Art. 22 Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio, costituito da tutti i docenti che fanno parte del Dipartimento, programma e coordina le attività di ricerca e didattica che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli orientamenti generali espressi dagli organi di governo dell'Ateneo e compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti del personale assegnato al Dipartimento. I rappresentanti sono tre se il personale supera le venti unità.
3. Fa parte del Consiglio almeno un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ad ognuno dei corsi di Dottorato promossi dal Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
4. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
5. Al fine di favorire la collaborazione interdisciplinare, il Consiglio può associare, come componenti senza diritto di voto, docenti afferenti ad altri Dipartimenti.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
7. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva le modifiche al progetto istitutivo del Dipartimento;
 - b) attiva, in base alle risorse assegnate, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e l'adozione dei bandi per i ricercatori, acquisendo preventivamente il parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito didattico istituzionale;
 - c) formula al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei docenti;
 - d) concorda con le Scuole le coperture delle attività previste nei programmi formativi istituzionali, garantendo l'equa ripartizione dei compiti didattici tra i docenti che afferiscono al Dipartimento;
 - e) propone al Senato accademico, in coerenza con il proprio progetto, l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca, di Master di primo e di secondo livello e di Scuole di specializzazione, anche d'intesa con altri Dipartimenti;

- f) propone al Senato accademico strutture di coordinamento dell'attività di ricerca in ambiti specifici, facendo ricorso ad adeguate modalità organizzative che coinvolgano più Dipartimenti;
- g) cura, anche in collaborazione con soggetti esterni, iniziative d'interesse scientifico e formula eventuali proposte in merito da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- h) delibera la stipula di contratti di ricerca, consulenza e didattica e di convenzioni;
- i) indica i criteri generali per l'utilizzazione coordinata delle risorse assegnate al Dipartimento;
- j) approva preventivamente l'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- k) disciplina, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al Dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali;
- l) adotta, su iniziativa del Direttore, il Regolamento del Dipartimento che definisce, tra l'altro, l'assetto organizzativo del Dipartimento.

Art. 23 Giunta di Dipartimento

1. La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Consiglio nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio. Se previsto dal Regolamento, il Consiglio di Dipartimento può affidare alla Giunta lo svolgimento di alcune funzioni deliberanti tra cui quelle previste all'art. 22, comma 7, ad esclusione delle lettere a), b), c) e l). Il Direttore comunica al Consiglio le delibere adottate dalla Giunta.
2. La Giunta è composta da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori a tempo indeterminato e da almeno un componente del personale. Il Regolamento del Dipartimento disciplina le ulteriori modalità di composizione e il funzionamento della Giunta.

Art. 24 Scuola

1. La Scuola è la struttura di Ateneo che sovrintende alle attività didattiche e nella quale si raccordano più Dipartimenti.

2. La Scuola è istituita sulla base di un progetto culturale e didattico autonomo, articolato in Corsi di studio. La proposta di istituzione è avanzata da un gruppo di docenti, previo parere dei Consigli di Corso di studio che costituiranno la Scuola, se già attivi, e dei Dipartimenti raccordati. L'istituzione della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione che approva il progetto, previo parere del Senato accademico.
3. I Corsi di studio che costituiscono la Scuola possono essere di uno o più livelli, attivi in uno o più Poli territoriali. Se un Corso di Studio si fonda sulla collaborazione tra più Scuole, il Senato accademico individua la Scuola di riferimento per le sole funzioni amministrative.
4. La Scuola si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Preside, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.
5. Sono organi della Scuola:
 - a) il Preside;
 - b) la Giunta;
 - c) la Commissione paritetica;
 - d) i Consigli di Corso di studio.
6. Il numero delle Scuole, tenuto conto della dimensione e dell'articolazione scientifico-disciplinare dell'Ateneo, non può essere superiore a dodici.

Art. 25 Preside di Scuola

1. Il Preside rappresenta la Scuola all'interno e all'esterno del Politecnico, svolge il ruolo di garante del progetto formativo e sovrintende alla qualità della didattica erogata.
2. Il Preside promuove e coordina le attività della Scuola attraverso la Giunta della Scuola, in particolare quelle volte ad armonizzare le attività dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola, tra loro e con le attività svolte nelle altre Scuole.
3. Il Preside vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola ed esercita, nell'ambito della Scuola, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi della Scuola.

4. Per la discussione di tematiche di rilevante interesse per la Scuola, come quelle previste all'art. 26, comma 1 lettere e), f) e g), il Preside convoca i docenti che svolgono attività didattica nei Corsi di studio costituenti la Scuola, gli studenti della Commissione paritetica e i rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola. Il numero minimo annuale di tali riunioni è fissato dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Preside è eletto dalla Giunta della Scuola tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, che hanno compiti didattici in uno dei Corsi di studio della Scuola. Le candidature sono presentate e discusse in una seduta congiunta dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il mandato del Preside è di tre anni, rinnovabile una volta.
7. Il Preside designa un Preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Preside può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.

Art. 26 Giunta di Scuola

1. La Giunta di Scuola:
 - a) coordina e approva i Regolamenti didattici predisposti dai Corsi di studio;
 - b) armonizza e coordina l'erogazione degli insegnamenti;
 - c) concorda con i Dipartimenti il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola;
 - d) esprime parere sui procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sui bandi per i ricercatori;
 - e) propone al Senato accademico modifiche al progetto istitutivo della Scuola, comprese l'istituzione e la soppressione dei Corsi di studio;
 - f) propone al Senato accademico il Regolamento della Scuola o sue variazioni;
 - g) propone al Senato accademico variazioni degli ordinamenti di Corsi di studio esistenti;

- h) propone al Senato accademico l'istituzione dei Corsi di master universitari di primo e secondo livello e di Scuole di specializzazione facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, definendo le forme organizzative più adeguate;
 - i) esamina i problemi evidenziati dal Nucleo di valutazione, dalla Commissione paritetica e dal Difensore degli studenti e adotta gli interventi che si rendano necessari;
 - j) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio che fanno capo alla Scuola;
 - k) coordina le modalità per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - l) approva le proposte di conferimento di Laurea magistrale *ad honorem*.
2. La Giunta è composta dal Preside, che la presiede, dai Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola o da loro delegati, da una rappresentanza elettiva degli studenti componenti della Commissione paritetica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da docenti in misura non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi, scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, oppure tra i Coordinatori dei Corsi di studio o di dottorato in base a criteri definiti dal Regolamento della Scuola.

Art. 27 Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica:
- a) monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti;
 - b) individua indicatori per la valutazione dei risultati di cui alla lettera a);
 - c) esprime pareri sull'istituzione e la soppressione di Corsi di studio, elaborando proposte per il loro miglioramento.
2. La Commissione è composta da cinque docenti e da cinque rappresentanti degli studenti. Le funzioni di Presidente e di Presidente vicario sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. I docenti sono nominati dal Preside della Scuola su proposta della Giunta della Scuola e il loro mandato è di tre anni rinnovabile. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dal

Regolamento generale di Ateneo. Il mandato degli studenti componenti della Commissione paritetica è di due anni, rinnovabile una volta.

4. La Commissione paritetica redige una relazione periodica sull'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che è trasmessa alla Giunta della Scuola e al Nucleo di valutazione.
5. Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28 Consiglio di Corso di studio

1. Il Consiglio di Corso di studio riunisce i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel Corso di studio e un numero di rappresentanti eletti degli studenti, pari al minimo previsto dalla normativa vigente. I Corsi di studio appartenenti alla stessa Scuola e con la stessa denominazione o denominazioni simili, istituiscono un unico Consiglio di Corso di studio, salva diversa determinazione del Senato accademico.
2. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Presidente, definito Coordinatore del Corso di studio, eletto dal Consiglio tra i docenti componenti del Consiglio stesso. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.
3. In particolare, il Consiglio di Corso di studio:
 - a) predisporre e proporre alla Scuola di appartenenza i Regolamenti didattici dei Corsi di studio facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
 - b) propone alla Scuola di appartenenza le variazioni dell'ordinamento dei Corsi di studi facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
 - c) analizza la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento didattico approvato e l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie.
4. Il Consiglio di Corso di studio delibera a maggioranza degli aventi diritto, determinata secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 29 Polo territoriale

1. Il Politecnico può istituire uno o più Poli al di fuori del territorio della Provincia di Milano, al fine di promuovere e sostenere le attività ivi svolte dalle Scuole e dai Dipartimenti dell'Ateneo.
2. Il Polo territoriale è istituito sulla base di un progetto di sviluppo a lungo termine che integra attività didattiche, di ricerca e di rapporto con il territorio. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore, da uno o più Dipartimenti o Scuole, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. La gestione delle attività del Polo territoriale è soggetta a verifica periodica. In caso di valutazione negativa, il Senato accademico, sentiti gli organi del Polo, i Dipartimenti e le Scuole coinvolte nel progetto, può proporre la soppressione al Consiglio di Amministrazione.
4. Sono organi del Polo territoriale:
 - a) il Prorettore delegato di Polo;
 - b) il Consiglio di riferimento.
5. Il Prorettore delegato di Polo, nominato dal Rettore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di riferimento e dà esecutività alle rispettive delibere;
 - b) sottopone all'approvazione del Senato accademico il Piano di sviluppo e il Regolamento del Polo;
 - c) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dal Rettore.
6. Il Consiglio di riferimento, organo di indirizzo, programmazione e gestione del Polo:
 - a) definisce il Piano di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico;
 - b) elabora le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale;
 - c) destina, in coerenza con il Piano di sviluppo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;
 - d) cura l'orientamento degli studenti, la promozione, la logistica e la gestione dei Corsi di studio attivi nel Polo in accordo con le Scuole;
 - e) collabora con i Dipartimenti per facilitare e potenziare l'attività di ricerca;

- f) promuove e sviluppa attività di trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con soggetti e forze produttive del territorio.
7. Il Consiglio di riferimento è composto da:
 - a) il Prorettore di Polo, che lo presiede;
 - b) i Direttori o loro delegati dei Dipartimenti coinvolti nelle attività del Polo;
 - c) i Presidenti o loro delegati dei Consigli di Corso di studio attivi nel Polo;
 - d) un numero di rappresentanti eletti degli studenti pari al minimo previsto dalla normativa vigente;
 - e) un rappresentante del personale designato dal Prorettore di Polo;
 - f) rappresentanti della comunità locale nominati dal Rettore.
 8. Il Regolamento del Polo fissa i criteri per la partecipazione al Consiglio di riferimento della rappresentanza della comunità locale.
 9. Il Polo territoriale si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Prorettore, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30 Scuola di Dottorato di ricerca

1. Il Politecnico, con il concorso dei Dipartimenti, si impegna nella formazione alla ricerca attraverso l'istituzione, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo, della Scuola di Dottorato di ricerca.
2. In particolare, la Scuola di Dottorato:
 - a) definisce le linee di indirizzo per i Corsi di Dottorato dell'Ateneo;
 - b) promuove le attività comuni e di rappresentanza;
 - c) definisce criteri e parametri di qualità e valutazione comuni e condivisi dall'Ateneo.
3. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Dottorato, nonché le attività di amministrazione affidate ai Dipartimenti e all'Amministrazione di Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

Art. 31 Scuole di specializzazione, Master, attività di formazione continua

1. Le Scuole di specializzazione, i Master e le attività di formazione continua sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti e delle Scuole.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le attività di amministrazione, organizzazione, promozione e logistica possono essere affidate ai Dipartimenti, ad una struttura di coordinamento o di servizio oppure a soggetti esterni o partecipati dall'Ateneo, in base a specifici regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

Art. 32 Strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica

1. Il Politecnico può istituire apposite strutture per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e per le attività organizzative e gestionali.
2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 33 Conferenza di Ateneo

1. Il Rettore può indire, anche su richiesta del Senato accademico, Conferenze di Ateneo su temi specifici o di particolare rilevanza.
2. L'indizione di una Conferenza di Ateneo può essere motivatamente richiesta da almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Rettore informa il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione in merito alle istanze presentate in sede di Conferenza d'Ateneo.

Art. 34 Difensore degli studenti

1. Il Politecnico istituisce il Difensore degli studenti.
2. Il Difensore degli studenti verifica la corretta applicazione della normativa in ordine ai diritti e ai doveri degli studenti e delle rappresentanze studentesche presenti in Ateneo.
3. Il Difensore degli studenti può avvalersi di un delegato in ciascuna Scuola.
4. Il Difensore degli studenti svolge istruttorie d'ufficio o su casi specifici che sono sottoposti alla sua attenzione e riferisce ai Presidi e alle Commissioni paritetiche delle Scuole nonché al Rettore per gli opportuni provvedimenti.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore degli studenti collabora con i rappresentanti degli studenti che compongono la Giunta del Consiglio degli studenti e li informa in ordine alle istruttorie avviate. Ha accesso ai dati e ai documenti disponibili in Ateneo, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Difensore degli studenti è nominato dal Rettore, su proposta della maggioranza del Consiglio degli studenti. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 35 Comitato unico di garanzia

1. Il Politecnico istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e per la

diffusione e il monitoraggio del Codice etico, secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Il Comitato promuove le pari opportunità di ogni persona nel lavoro e nello studio, attraverso misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e l'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età.
3. In particolare, il Comitato promuove iniziative volte a:
 - a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra i docenti, il personale e gli studenti del Politecnico;
 - b) promuovere condizioni di effettiva parità di genere;
 - c) prevenire e rimuovere le discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso e nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione;
 - d) diffondere la conoscenza del Codice etico di Ateneo e a monitorarne il rispetto.
4. Il Comitato è composto, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, da:
 - a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo;
 - b) un numero di rappresentanti eletti a suffragio universale fra docenti e personale, pari al numero dei componenti di cui alla lettera a);
 - c) tre rappresentanti eletti degli studenti, di cui un dottorando.
5. Le decisioni inerenti il benessere nell'ambiente lavorativo e la gestione del rapporto di lavoro sono adottate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei docenti e del personale.
6. Il mandato dei componenti del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con l'istituzione del Comitato unico di garanzia è soppresso il Comitato pari opportunità.

Art. 36 Garante della trasparenza

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, il Politecnico istituisce il Garante della trasparenza.
2. Il Garante della trasparenza verifica la circolazione delle informazioni, la pubblicità e la trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo e formula eventuali proposte di miglioramento.
3. I docenti, il personale e gli studenti interessati possono ricorrere al Garante e presentare istanze di verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Istruite le istanze, il Garante, in via riservata, riferisce ai ricorrenti e informa gli organi di governo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
4. Il Garante della trasparenza, su richiesta degli interessati, emette pareri e suggerimenti in merito all'applicazione del Codice etico di Ateneo, alla condotta appropriata in relazione a fattispecie da esso previste; riceve le segnalazioni di comportamenti in contrasto con il Codice etico.
5. Il Garante accede ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e può sentire docenti, personale e studenti. Il Garante della trasparenza agisce nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e utilizza le informazioni raccolte ai soli fini previsti dal presente articolo.
6. Sono escluse dalla competenze del Garante della trasparenza le decisioni per le quali la normativa vigente prevede la motivazione e forme di pubblicità degli atti istruttori.
7. Il Garante della trasparenza è nominato dal Rettore su proposta del Senato accademico tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva nel Politecnico e nella sua Fondazione e con quella di componente del Nucleo di valutazione.

2. Le cariche di Preside di Scuola, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Consiglio di Corso di studio sono tra loro incompatibili.
3. Sono tra loro incompatibili le cariche di Preside di Scuola, Presidente o Consigliere di amministrazione della Fondazione, Garante della trasparenza, Difensore degli studenti, componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione.
4. I componenti del Senato accademico, anche nella composizione integrata secondo quanto previsto dall'art. 39, non possono essere componenti del Consiglio di amministrazione.
5. I componenti interni del Consiglio di amministrazione non possono essere Consiglieri di amministrazione di società che hanno rapporti a titolo oneroso di qualunque natura con il Politecnico.
6. La carica di coordinatore o componente del Nucleo di valutazione, di Garante della trasparenza e di Difensore degli studenti sono incompatibili fra loro e con le cariche di Rettore, Prorettore, componente del Collegio dei revisori dei conti, Direttore o Direttore vicario di Dipartimento, Preside e Preside vicario di Scuola, Presidente di Corso di studio, responsabile di una Struttura di coordinamento o di servizio, dirigente amministrativo.
7. La carica di Revisore dei conti non può essere attribuita a personale del Politecnico.
8. In caso di incompatibilità, si decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

Art. 38 Entrata in funzione degli organi e decorrenza dei mandati

1. In prima applicazione il mandato dei componenti del Senato accademico, dei componenti esterni del Consiglio di amministrazione e dei Direttori di Dipartimento è di quattro anni.
2. La Scuola di Dottorato e i suoi organi sono prorogati al 31 dicembre 2012.
3. Gli organi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto svolgono le funzioni ivi previste fino alla istituzione dei nuovi organi.

Art. 39 Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è di competenza del Senato accademico integrato da dieci docenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, senza distinzione di area di appartenenza, e da due studenti indicati dal Consiglio degli studenti.
2. La delibera di revisione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanata con decreto del Rettore.

Art. 40 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 1816/AG del 2 luglio 2010.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le disposizioni dei regolamenti di Ateneo con esso incompatibili.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.